

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
DEPOSITATO IL
13 DIC. 2018
PROT. N. 2349/18 INF.

TRIBUNALE della SPEZIA

**LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI
MANTENIMENTO DEI FIGLI**

Tribunale della Spezia

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia

VISTI

Gli articoli 315 bis, 316 bis e 337 ter C.C.

PREMESSO

che le parti firmatarie, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- condividono l'esigenza di concordare, nel preminente interesse dei figli aventi diritto al mantenimento, linee guida volte a prevenire e/o contenere la conflittualità tra i genitori riguardo al relativo contributo;
- condividono l'intento di assicurare un'effettiva tutela delle esigenze di mantenimento, cura, assistenza, educazione ed istruzione dei figli;
- ribadiscono la necessaria applicazione, ad ogni singolo caso concreto, dei criteri di proporzionalità alle rispettive sostanze e redditi dei genitori e di capacità di lavoro professionale e casalingo degli stessi ai fini della determinazione della quota da porre a carico di ciascuno di essi;

APPROVANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

Al fine di ridurre in via preventiva il contenzioso sia in sede di giudizi di merito che in sede di procedimenti esecutivi, salvi diversi accordi sottoscritti dai genitori, occorre distinguere:

spese che attengono al mantenimento ordinario, cioè spese caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, da individuarsi in un'ottica di

prevenzione di continue richieste di rimborso al coobbligato e quindi di possibili conflitti.

Nel mantenimento ordinario a mero titolo esemplificativo e non esaustivo devono ricomprendersi:

le spese per vitto, contributo utenze domestiche, abbigliamento di media qualità, materiale scolastico di cancelleria di uso corrente che si renda necessario nel corso dell'anno, eventuale mensa scolastica, medicinali da banco che comportino esborsi mensili non superiori ad € 15,00, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese di trasporto urbano diverso da abbonamento al trasporto pubblico per esigenze scolastiche, spese per la cura ordinaria di animali domestici di affezione già presenti al momento della cessazione dell'unione familiare.

Nella quantificazione del contributo al mantenimento ordinario si terrà conto anche degli eventuali canoni di locazione e/o rate di mutuo sostenuti dal genitore che vive con la prole, sempre comparato con le condizioni economiche dell'obbligato

Spese straordinarie, cioè, in linea di principio, le spese dipendenti da eventi imprevisi ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche o saltuarie ma non fisse; le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose. Tra queste devono distinguersi quelle che necessitano di consenso preventivo di entrambi i genitori (es. quelle connotate da requisiti di particolare gravosità o di voluttarietà), e quelle che devono essere obbligatoriamente rimborsate al genitore che le ha sostenute perché riconducibili a scelte fatte di comune accordo, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la concertazione, ovvero ancora le spese alle quali comunque i genitori non potrebbero sottrarsi.

Non necessitano del preventivo accordo quelle spese straordinarie nell'interesse dei figli già concordate tra i genitori anteriormente all'interruzione della coesione familiare e dettagliatamente specificate dalle parti nei rispettivi atti, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile, salvo successivi ed ulteriori accordi tra gli stessi.

Più in particolare, sempre a mero titolo di esemplificazione, le spese straordinarie, da documentare in ogni caso, devono quindi essere così ripartite:

spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante, e prodotti medicinali da banco per la quota mensile eccedente € 15,00; b) cure dentistiche, oculistiche e visite mediche presso strutture pubbliche; c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale o erogabili dal SSN ma in tempi non compatibili con le esigenze di cura; d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private (nel caso di impossibilità ad effettuarli in strutture pubbliche in tempi compatibili con le esigenze di cura); e) tickets sanitari in genere e più in generale spese sanitarie urgenti e indifferibili; f) protesi, presidi ortopedici e ausili medico-sanitari (es. occhiali, scarpe ortopediche, trattamenti ortodontici) prescritti da medico curante o specialista, purchè di media qualità e non necessitati da mere finalità estetiche;

spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private; b) protesi e ausili medico-sanitari di significativo valore economico; c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate; d) spese per interventi chirurgici, spese di degenza e trattamenti sanitari in genere presso strutture private che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; e) farmaci omeopatici o farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante; f) visite specialistiche in genere, cicli di psicoterapia e logopedia non erogati dal servizio pubblico

spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, spese per iscrizione, per assicurazione scolastica e per eventuali rette richieste per la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia, scuole di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico, computer e tablet dotati di connessione ad Internet, se richiesti dalla scuola anche nel corso dell'anno scolastico; c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento, che comportino esborsi non superiori ad € 40,00; d) spese per pre-scuola e dopo scuola (anche quando la necessità sorge a seguito della cessazione della convivenza genitoriale ed a fronte dell'impossibilità/indisponibilità da parte dell'altro genitore); e) abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici frequentati; f) specifiche attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, nonché per abbigliamento sportivo; g) tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici, fino all'ultimo anno della durata legale del corso ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile;

spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese per la frequenza di istituti scolastici privati ovvero di università private (tranne che la scelta dell'istituto sia stata effettuata concordemente in costanza di convivenza e che l'esborso sia sostenibile alla luce della nuova situazione patrimoniale a seguito della cessazione della stessa); b) corsi di specializzazione; c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi (tranne il caso in cui l'iscrizione presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per ripetizioni e/o lezioni private, corsi per l'apprendimento di lingue straniere e corsi di recupero; e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero;

spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) Spese per utilizzo, per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo; b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative

in genere che siano state previamente concordate; c) spese di baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile; d) campus estivi (se necessari per documentati motivi di lavoro di entrambi i genitori e che comportino esborsi non superiori ad € 100,00 a settimana); e) spese per conseguimento della patente di guida B.

spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (ivi compresi motocicli, minicar); b) spese di iscrizione e rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi (salvo l'ipotesi di cui al punto d) del paragrafo "*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo*"), centri ricreativi; c) spese per viaggi e vacanze, se non accompagnati dai genitori; d) spese per acquisto computer, Ipad, con connessione Internet, (salvo l'ipotesi di cui al punto b) del paragrafo "*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo*"), telefonini,, ecc..; e) spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli (battesimi, prime comunioni, compleanni ecc.); f) spese per attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività sportiva agonistica, non previamente concordata tra i genitori; g) spese di baby sitter, salvo l'ipotesi di cui al punto c) del paragrafo "*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo*";

In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa.


Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione indicativamente entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario in via prevalente dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se percepiti dall'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Detrazioni fiscali e deduzioni a fini Irpef, eventuali rimborsi di qualsiasi genere a favore della prole disposti da qualsiasi ente vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

La Spezia, 13.12.2018

Tribunale della Spezia
Il Presidente, Dr. Francesco Sorrentino



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia
Il Presidente, Avv. Salvatore Lupinacci

